



International legal obligations related to Prevention, Preparedness, Response and Recovery from CBRN events and status of their implementation in Italy (CBRN-ITALY)

Progetto PRIN n° 20175M8L32 (Marzo 2020 – Febbraio 2024)

Proposte per la piena attuazione in Italia delle norme internazionali relative alla protezione da eventi CBRN

Versione 8.09.2023

Estrate dal rapporto finale su *“L'attuazione delle norme internazionali e dell'Unione Europea relative alla protezione da eventi CBRN (di natura chimica, biologica, radio-nucleare) in Italia: una revisione critica”* (2022) e dal volume A. de Guttry et al, *International Law and CBRN events. Towards an all-hazard approach* (Brill 2022)

Informazioni su questa pubblicazione

Questo documento è il risultato di una ricerca condotta nell'ambito del progetto CBRN-Italy che mira ad analizzare il quadro normativo internazionale, regionale (Unione Europea) e nazionale (Italia) relativo alla prevenzione, preparazione, risposta e recupero da eventi CBRN intesi in senso lato (eventi intenzionali, accidentali e naturali) e a proporre delle raccomandazioni per rafforzare le norme internazionali e regionali ed il quadro normativo e operativo nazionale.

Le attività di ricerca del progetto sono strutturate in quattro fasi: **1. Quadro concettuale comune** (con l'obiettivo di sviluppare una comprensione comune degli eventi CBRN e degli attori coinvolti), **2. Mappatura degli obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali** (con l'obiettivo di mappare gli obblighi derivanti dalla vasta gamma di norme applicabili del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea) **3. Valutazione della situazione in Italia** (con l'obiettivo di esplorare l'implementazione degli obblighi internazionali e regionali applicabili in Italia) **4. Raccomandazioni** (con l'obiettivo di fornire raccomandazioni per affrontare le lacune del quadro giuridico e politico internazionale, europeo e italiano in tutte le fasi del ciclo di gestione delle emergenze CBRN).

Il progetto CBRN-Italy è stato finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'ambito del programma PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) con il contributo n° 20175M8L32, ed ha una durata di 36 mesi (marzo 2020 - febbraio 2023). La ricerca è condotta da quattro Università: Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa), Università di Bologna, Università di Firenze, Università di Torino.

Per ulteriori informazioni sul Progetto PRIN CBRN-ITALY, visitare: <http://www.cbrn-italy.it/en>

Disclaimer

La riproduzione e la traduzione per scopi non commerciali sono autorizzate a condizione che la fonte sia riconosciuta e che gli autori siano avvisati in anticipo e ricevano una copia.

Gli autori possono essere contattati attraverso il modulo disponibile al seguente link:

<http://www.cbrn-italy.it/en/node/16>

Introduzione

Il progetto CBRN-Italy (2020-2024), finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'ambito del programma PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) e implementato da quattro Università (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (capofila), Università di Bologna, Università di Firenze, Università di Torino), ha contribuito a

- Chiarire le diverse fonti di obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali (Unione Europea) relativi alla prevenzione, preparazione, risposta e recupero da eventi CBRN intesi in senso lato (eventi intenzionali, accidentali e naturali) e proporre una riflessione sul contenuto di tali obblighi. Il principale risultato di questa fase è stata la pubblicazione (marzo 2022) del volume open access *“International Law and CBRN events. Towards an all-hazard approach”*, edito da Brill (disponibile al link <https://brill.com/edcollbook-oa/title/61727?language=en>);
- Valutare come l'Italia stia dando attuazione a obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali, il cui risultato principale è stata la pubblicazione (novembre 2022) del Rapporto finale su *“L'attuazione delle norme internazionali e dell'Unione Europea relative alla protezione da eventi CBRN (di natura chimica, biologica, radio-nucleare) in Italia: una revisione critica”* (disponibile al link http://www.cbrn-italy.it/sites/default/files/Rapporto%20finale_CBRN-Italy_final.pdf).

Questo documento vuole offrire una panoramica di quanto discusso nel volume e nel rapporto finale del progetto, con particolare attenzione alle proposte presentate dai ricercatori per dare completa attuazione alle norme internazionali (derivanti da strumenti vincolanti e non vincolanti) relative alla protezione da eventi calamitosi, e più in particolare agli eventi di tipo CBRN. Come il rapporto finale da cui le proposte sono tratte, anche questo documento è principalmente destinato ai *decision* e *policy makers* italiani, nonché a quanti si occupano in Italia, per qualsivoglia ragione, di eventi CBRN, e vuole fornire loro uno strumento per focalizzare l'attenzione sulle misure più urgenti di cui l'Italia deve dotarsi per assicurare una piena attuazione di obblighi e raccomandazioni internazionali incombenti sul sistema Italia relative alla protezione da situazioni di emergenza.

1) Proposte relative all'attuazione di obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali a carattere generale

<i>Proposta</i>	<i>Fonte della norma internazionale, tipologia (strumento vincolante, non vincolante), contenuto</i>	<i>Attori coinvolti nell'attuazione in Italia</i>	<i>Priorità</i>	<i>Riferimenti utili / esempi</i>
<p>1A) Elaborare una strategia di riduzione del rischio di catastrofi</p> <ul style="list-style-type: none"> - multirischio (incentrata sulla valutazione di tutti i rischi a cui è sottoposto il Paese) - olistica (che assicuri un'integrazione con le altre strategie nazionali, adottate o da adottare, come la Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico, o la Strategia di Resilienza delle Infrastrutture Critiche o di Cybersicurezza) - incentrata sullo sviluppo delle capacità delle comunità di far fronte alle calamità - concordata con gli attori potenzialmente colpiti - sostenuta da adeguate risorse finanziarie ed istituzionali (tra cui una Piattaforma Nazionale DRR) - che dia enfasi al riparto di competenze fra gli attori interessati, soprattutto per emergenze complesse o transfrontaliere 	<p>Regolamento UE 2021/836 sul Meccanismo Unionale di Protezione Civile, Articolo 6 sulla Gestione dei Rischi obbliga gli Stati membri ad elaborare la valutazione del rischio e delle capacità a livello nazionale e subnazionale, a mettere a disposizione della Commissione una sintesi di queste valutazioni ogni tre anni o ogni volta che ci siano modifiche sostanziali; Articolo 10 sull'Elaborazione di Scenari e Pianificazione della gestione.</p> <p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) Global target E, para 27(b) raccomanda alle autorità nazionali e locali <i>"To adopt and implement national and local disaster risk reduction strategies and plans, across different timescales, with targets, indicators and time frames,</i></p>	<p>Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ministero dell'Interno - Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca - Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza - Rappresentanti delle comunità locali 	<p>Alta: il Regolamento UE è già entrato in vigore, mentre il Sendai Framework richiedeva agli Stati di adottarle entro il 2020</p>	<p>UNDRR Words into Action guidelines: Developing national disaster risk reduction strategies (https://www.undrr.org/developing-national-disaster-risk-reduction-strategies)</p>

	<i>aimed at preventing the creation of risk, the reduction of existing risk and the strengthening of economic, social, health and environmental resilience”</i>			
1B) Raccogliere (in maniera partecipata) informazioni non sensibili su rischi, capacità, esposizione e vulnerabilità delle comunità potenzialmente colpite (<i>risk and vulnerability assessment</i>) , assicurando che le capacità di valutazione del rischio siano sviluppate in modo uniforme anche dalle comunità locali	<p>Regolamento UE 2021/836 sul Meccanismo Unionale di Protezione Civile (vd. 1A)</p> <p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) para 24 da (a) a (g)</p> <p>La recente prassi degli organi delle Nazioni Unite di monitoraggio dei trattati a tutela dei diritti umani (si veda “riferimenti utili” per un commento) ha posto enfasi sulla necessità di tenere in considerazione i punti di vista dei gruppi più vulnerabili nel valutare la loro esposizione</p>	Ministero dell’Interno, in collaborazione con tutti gli attori interessati	Moderata: una buona capacità di condurre attività di valutazione del rischio esiste, ma dovrebbe essere potenziata con riferimento agli elementi di <i>vulnerability assessment</i>	<p>UNDRR Words into action National Disaster Risk Assessment https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-national-disaster-risk-assessment)</p> <p>Per un commento alla prassi degli organi ONU, si veda Venier, Positive Obligations under Human Rights Law to Protect against CBRN Risks, in A. de Guttry et al, International Law and CBRN events (Brill 2022) https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000035.xml)</p>
1C) Introdurre nuovi sistemi di raccolta dati, per raccogliere ed analizzare le perdite causate da disastri	<p>Regolamento UE 2021/836 sul Meccanismo Unionale di Protezione Civile, Articolo 6 sulla Gestione dei Rischi, para d, secondo cui gli Stati membri “<i>in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta di dati sulle perdite dovute a catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale</i></p>	Ministero dell’Interno, in collaborazione con tutti gli attori interessati	Moderata: gli “impegni internazionali” sui sistemi di raccolta dati a cui fa riferimento il Regolamento sono quelli del Sendai Framework	<p>JRC, Guidance for Recording and Sharing Disaster Damage and Loss Data https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC95505</p> <p>UNDP, Guidelines and Lessons for Establishing and Institutionalizing Disaster Loss</p>

	<p><i>adeguato a garantire l'elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e l'identificazione di carenze dei mezzi di risposta alle catastrofi".</i></p> <p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) para 33(n) raccomanda alla autorità nazionali <i>"To establish a mechanism of case registry and a database of mortality caused by disaster in order to improve the prevention of morbidity and mortality"</i></p>		(strumento non vincolante)	<p>Databases</p> <p>https://www.undp.org/asia-pacific/publications/guidelines-and-lessons-establishing-and-institutionalizing-disaster-loss-databases)</p>
<p>1D) Dare maggiore diffusione e ampiezza alle azioni di <i>awareness raising</i> rivolte alla collettività, prestando particolare attenzione alle esigenze e ai punti di vista delle persone vulnerabili (ad es. persone con disabilità, bambini, donne, persone anziane, migranti, detenuti)</p>	<p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) para 19 (g) include nei suoi Guiding Principles la raccomandazione che le attività di riduzione del rischio di catastrofi siano basate su <i>"open exchange and dissemination of disaggregated data, including by sex, age and disability, as well as on easily accessible, up-to-date, comprehensible, science-based, non-sensitive risk information, complemented by traditional knowledge"</i>.</p> <p>Anche la recente prassi degli organi delle Nazioni Unite di monitoraggio dei trattati a tutela dei diritti umani (si veda "riferimenti utili" per un</p>	<p>Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero dell'Istruzione - Autorità locali - Settore no-profit 	<p>Moderata: una buona capacità di condurre attività di <i>awareness raising</i> esiste, ma può essere potenziata sulla base delle raccomandazioni e linee guida internazionali con particolare attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili e alle conoscenze locali</p>	<p>UNDRR Words Into Action, Engaging children and youth on the frontline of disaster risk reduction and resilience</p> <p>https://www.undrr.org/words-into-action/engaging-children-and-youth-disaster-risk-reduction-and-resilience-building)</p> <p>Per un commento alla prassi degli organi ONU, si veda Venier, Positive Obligations under Human Rights Law to Protect against CBRN Risks, in A. de Guttry et al, International Law and CBRN events (Brill 2022)</p> <p>https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000035.xml)</p>

	commento) ha posto enfasi su questo aspetto			
<p>1E) Adottare sistemi di allerta precoce (early warning systems)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multirischio e integrati l'uno con l'altro - Incentrati sulle necessità delle persone, comprese quelle dei gruppi più vulnerabili - Collegati con i meccanismi utili a trasmettere le informazioni agli Stati terzi (dove richiesto) 	<p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), Global target G, para 33(b) raccomanda alle autorità <i>“To invest in, develop, maintain and strengthen people-centred multi-hazard, multisectoral forecasting and early warning systems, disaster risk and emergency communications mechanisms, social technologies and hazard-monitoring telecommunications systems; develop such systems through a participatory process; tailor them to the needs of users, including social and cultural requirements, in particular gender; promote the application of simple and low-cost early warning equipment and facilities; and broaden release channels for natural disaster early warning information”</i></p> <p>Si veda anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (tra gli altri, il caso <i>Budayeva</i> del 2008)</p>	<p>Ministero dell’Interno, in collaborazione con</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorità nazionali responsabili per l’allerta in situazioni di emergenze settoriali - autorità locali - settore no-profit 	<p>Moderata: i sistemi di allerta esistono e sono stati recentemente potenziati (si veda IT-alert), ma potrebbero essere ulteriormente sviluppati e integrati secondo le raccomandazioni del Sendai Framework</p>	<p>UNDRR Words into action Multi-hazard Early Warning Systems (https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-multi-hazard-early-warning-systems)</p> <p>IFRC, Guiding Principles on Community Based Early Warning Systems (https://www.ifrc.org/document/community-early-warning-systems-guiding-principles)</p> <p>Per un commento alla giurisprudenza della CEDU, si veda Venier, <i>Positive Obligations under Human Rights Law to Protect against CBRN Risks</i>, in A. de Guttry et al, <i>International Law and CBRN events</i> (Brill 2022) (https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000035.xml)</p>
<p>1F) Adottare meccanismi efficaci di allerta e coordinamento internazionale per emergenze particolarmente complesse o a carattere transfrontaliero</p>	<p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), para 33(p) che chiede alle autorità <i>“To review and strengthen, as</i></p>	<p>Ministero dell’Interno, in collaborazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero dell’ambiente e della 	<p>Alta/Moderata, a seconda del settore di riferimento (si vedano le tabelle</p>	<p>ICRC, Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial</p>

	<p><i>appropriate, national laws and procedures on international cooperation, based on the Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance”.</i></p> <p>Si vedano inoltre le norme internazionali vincolanti in settori specifici (ad es. Convenzione sulla notifica tempestiva degli incidenti nucleari; Convenzione di Basilea sul movimento di rifiuti pericolosi; Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali; Regolamento sanitario internazionale; Convenzione per la protezione del Mediterraneo; si vedano le tabelle successive nel presente documento).</p>	<p>tutela del territorio e del mare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione) - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - Rete Nazionale Militare di Osservazione e Segnalazione degli Eventi CBRN (<i>CBRN Area Control Centre</i>) 	<p>successive per maggiori dettagli)</p>	<p>Recovery Assistance (https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/idrl-guidelines-en.pdf)</p> <p>OSCE, Self-Assessment Tool for Nations to Increase Preparedness for Cross-Border Implications of Crises (https://www.osce.org/files/f/documents/3/0/104490.pdf)</p> <p>Norwegian Directorate for Civil Protection, Guideline for Host Nation Support (https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmaterieill/guidelin-e-to-host-nation-support-in-norway/)</p>
<p>1G) Valutare la necessità di una revisione del nuovo Codice di Protezione Civile per</p> <ol style="list-style-type: none"> I. dare maggiore visibilità alla distinzione tra le fasi di prevenzione, preparazione, risposta e recupero II. dare maggiore enfasi alla partecipazione dei gruppi più vulnerabili nella pianificazione della gestione dell'emergenza e recupero III. inserire riferimenti più espliciti alla fase di ripresa e recupero, con particolare attenzione ai diversi tipi di assistenza da fornire alle vittime (fisica, psicologica, finanziaria), e alla necessità di raccogliere e analizzare 	<p>Con riferimento a I, si vedano i lavori della Commissione di Diritto Internazionale (CDI) riportati nei riferimenti utili.</p> <p>Con riferimento a II, gli organi ONU raccomandano di coinvolgere i gruppi vulnerabili nell'elaborazione dei piani di emergenza (si veda "riferimenti utili" per dettagli)</p> <p>Con riferimento a III, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), para 33,</p>	<p>Organi legislativi</p>	<p>Moderata: il nuovo Codice presenta molteplici elementi innovativi, potrebbe essere ulteriormente potenziato con i punti indicati nella prima colonna (distinzione tra le fasi, attenzione anche alla fase di ripresa e recupero, attenzione ai gruppi vulnerabili)</p>	<p>I. Per una ricostruzione storica della distinzione delle fasi del ciclo dell'emergenza, si veda: Commissione di Diritto Internazionale (CDI) Sixth report of the Special Rapporteur, Mr. Eduardo Valencia-Ospina (https://digitallibrary.un.org/record/751948)</p> <p>II. Per un commento alla prassi degli organi ONU, si veda Venier, <i>Positive Obligations under Human Rights Law to</i></p>

<p>le lezioni apprese durante una situazione di emergenza</p>	<p>raccomanda alle autorità nazionali “(j) <i>To promote the incorporation of disaster risk management into post-disaster recovery and rehabilitation processes, facilitate the link between relief, rehabilitation and development, use opportunities during the recovery phase to develop capacities that reduce disaster risk in the short, medium and long term, including through the development of measures such as land-use planning, structural standards improvement and the sharing of expertise, knowledge, post-disaster reviews and lessons learned and integrate post-disaster reconstruction into the economic and social sustainable development of affected areas [...]</i> (k) <i>To develop guidance for preparedness for disaster reconstruction [...]</i> (o) <i>To enhance recovery schemes to provide psychosocial support and mental health services for all people in need</i>”.</p> <p>Per l’obbligo di riparazione ricavabile dal regime dei diritti umani, si veda fra tutti nella giurisprudenza della CEDU, il caso <i>M. Özel e altri c. Turchia</i></p>			<p><i>Protect against CBRN Risks</i>, in A. de Guttry et al, International Law and CBRN events (Brill 2022) https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000035.xml)</p> <p>III. UNDRR, Words into Action guidelines: Build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction (Consultative version) https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-build-back-better-recovery-rehabilitation-and-reconstruction)</p> <p>Per una ricostruzione degli obblighi internazionali in materia di ripresa si veda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Literature Review on Law and Disaster Recovery and Reconstruction https://www.ifrc.org/document/literature-review-law-and-disaster-recovery-and-reconstruction) - Bakker, <i>General Obligations to respond and to recover from CBRN emergency situations</i>, in A. de Guttry et al International Law and CBRN events (Brill 2022)
---	---	--	--	---

				<p>(https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000013.xml)</p> <p>Per una ricostruzione degli obblighi di riparazione, si veda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capone, <i>Obligation to Provide Access to Adequate Remedies to Victims of CBRN events under IHL and IHRL</i>, in A. de Guttry et al, International Law and CBRN events (Brill 2022) (https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000042.xml)
<p>1H) Adeguare l'ordinamento nazionale con gli obblighi internazionali di criminalizzazione delle condotte illecite rilevanti per eventi CBRN, e dotarsi di norme interne che offrano alle vittime adeguate forme di assistenza e di ristoro per i danni subiti</p>	<p>Sendai Framework, par. 33 lett. (o)</p> <p>Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, Titolo V su Assistenza e sostegno alle vittime (Art. 24), Protezione delle vittime (Art. 25)</p>	<p>Organi legislativi</p>	<p>Moderata: l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE, ma il supporto alle vittime di terrorismo potrebbe essere ulteriormente potenziato, anche in considerazione delle particolarità dei casi di terrorismo CBRN (si veda tabella successiva)</p>	<p>Si vedano le linee guida sull'implementazione del Sendai Framework sviluppate dall'UNDRR, https://www.undrr.org/words-action,</p> <p>Capone, <i>Obligation to Provide Access to Adequate Remedies to Victims of CBRN events under IHL and IHRL</i>, in A. De Guttry et al., International Law and CBRN Events (Brill 2022) (https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000041.xml)</p>

<p>11) Introdurre misure necessarie per mitigare gli effetti pregiudizievoli sull'ambiente o reintegrare ove possibile lo status quo ex-ante</p>	<p>Direttiva UE 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Art. 5 sulla Prevenzione e Art. 6 Azioni di Riparazione</p>	<p>Organi legislativi ed esecutivi, Ministero dell'ambiente, Dipartimento della Protezione Civile, agenzie regionali per l'ambiente</p>	<p>Moderata: l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva, ma l'implementazione potrebbe essere ulteriormente potenziata tramite degli interventi di ricostruzione e ripresa eseguiti in conformità delle esigenze di tutela ambientale nella prospettiva di sviluppo sostenibile</p>	<p>European Commission, Notice Guidelines providing a common understanding of the term 'environmental damage' as defined in Article 2 of Directive 2004/35/EC (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0407%2801%29)</p>
---	---	---	---	--

2) Proposte relative all'attuazione di obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali per la protezione da eventi CBRN intenzionali (es. terrorismo CBRN)

<i>Proposta</i>	<i>Fonte della norma internazionale, tipologia (strumento vincolante, non vincolante), contenuto</i>	<i>Attori coinvolti nell'attuazione in Italia</i>	<i>Priorità</i>	<i>Riferimenti utili / esempi</i>
<p>2A) Adottare misure per dare piena esecuzione agli obblighi di diritto UE in materia di cooperazione di polizia, in particolare misure che permettano agli altri Stati membri di accedere ai dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli di soggetti legati alla matrice terroristica, pur nel rispetto dei diritti fondamentali; adottare misure che rendano</p>	<p>Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, Articolo 16</p>	<p>Organi legislativi, Ministero dell'Interno, in collaborazione con tutti gli attori interessati</p>	<p>Alta: L'Italia ha dato attuazione alle Decisioni del 2008, ma non nella loro interezza. A tal proposito, si segnala che la Commissione europea ha avviato una procedura di</p>	<p>Strengthening chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) security in the European Union – An EU CBRN Action Plan (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52009DC0273)</p>

<p>accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro le informazioni pertinenti raccolte dalle loro autorità nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo.</p>	<p>Direttiva 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, Articolo 6.</p>		<p>infrazione nei confronti dell'Italia e la questione è stata deferita alla Corte di giustizia (INFR(2016)2095).</p>	<p>Comunicazione della Commissione su "EU Security Union Strategy", COM(2020) 605 final.</p>
<p>2B) Adottare misure per dare piena esecuzione agli obblighi di diritto UE in materia di lotta al terrorismo, in particolare misure adeguate per rimuovere contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo o a formare individui per finalità terroristiche, e la designazione di autorità competenti (anche tra quelle esistenti) a emettere e valutare gli ordini di rimozione, controllare l'adozione delle misure specifiche, così come adottare sanzioni.</p>	<p>Regolamento 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, Articolo 3</p>	<p>Organi legislativi, Ministero dell'Interno, in collaborazione con tutti gli attori interessati</p>	<p>Alta: L'Italia deve adottare misure adeguate per rimuovere contenuti online e designare autorità competenti per emettere e valutare gli ordini di rimozione.</p>	<p>Comunicazione della Commissione europea, A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipate, Prevent, Protect, Respond, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0795)</p>
<p>2C) Aggiornare il Piano Nazionale di Difesa da eventi di terrorismo CBRN in modo che sia adeguato all'attuale scenario di rischio, e conosciuto e testato da parte di tutti gli attori coinvolti nel primo soccorso, nonché dalle autorità locali, e dalla popolazione. Potrebbe essere inserita la figura del "security manager" per le infrastrutture critiche, che dovrebbe garantire l'immediato riconoscimento della minaccia e attivazione del Piano. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata agli aspetti di comunicazione dell'emergenza, per cui una partnership con media tradizionali e nuovi potrebbe essere stabilita, e agli aspetti di assistenza alle vittime, in particolare dei gruppi vulnerabili.</p>	<p>Convenzione del Consiglio di Europa per la Prevenzione del Terrorismo (STCE n196), in vigore dal 1° giugno 2017 in Italia, Articolo 3(2)</p> <p>EU CBRN Action Plan (2017), Objective 2 on <i>Ensuring a more robust preparedness for and response to CBRN security incidents</i></p>	<p>Ministero dell'Interno, in collaborazione con tutti gli attori interessati</p>	<p>Moderata: un piano di difesa esiste, ma dovrebbe essere aggiornato e conosciuto da tutti i soggetti potenzialmente interessati alla gestione dell'emergenza; gli aspetti di comunicazione del rischio dovrebbero essere potenziati</p>	<p>Si veda Rimpler-Schmidt et al, Study for the SEDE Committee, EU preparedness and responses to Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) threats (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)65364_5)</p> <p>Sulla cooperazione militare/civile, si vedano le linee guida della NATO:</p>

				Sugli aspetti comunicativi si veda Carbon et al, Crisis communication in CBRNe preparedness and response: Considering the needs of vulnerable people, International Journal on DRR, 2022
2D) Completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi di criminalizzazione di condotte risultanti in crimini internazionali e agli obblighi di repressione di condotte non qualificabili come crimini internazionali	<p>Statuto della Corte Penale Internazionale</p> <p>Risoluzione 1540(2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite</p> <p>Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche e tossine e sulla loro distruzione; Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo; Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo</p>	Organi legislativi	Alta: manca una normativa interna che recepisca in maniera compiuta il diritto sostanziale contenuto nello Statuto di Roma o in altri strumenti pattizi	<p>Vierucci, <i>Obligations to Prosecute CBRN-Related International Crimes</i>, in A. de Guttry et al, International Law and CBRN events (Brill 2022) (https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000040.xml)</p> <p>Amoroso, <i>Criminal Repression of CBRN-Related Violations Which Do Not Amount to International Crimes</i>, in A. de Guttry et al, International Law and CBRN events (Brill 2022) (https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000041.xml)</p>

3) Proposte relative all'attuazione di obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali per la protezione da incidenti industriali CBRN

<i>Proposta</i>	<i>Fonte della norma internazionale, tipologia (strumento vincolante, non vincolante), contenuto</i>	<i>Attori coinvolti nell'attuazione in Italia</i>	<i>Priorità</i>	<i>Riferimenti utili / esempi</i>
<p>3A) Mettere a punto meccanismi più efficaci di informazione sul rischio di incidenti industriali, e di partecipazione del pubblico alle decisioni.</p>	<p>Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, Art. 12(3) e Allegato IV sul contingency planning, Art. 14 e Allegato V sulle informazioni da comunicare al pubblico</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con le autorità locali.</p>	<p>Alta: come rilevato dalla Commissione europea, in Italia sembra essere alta la percentuale di stabilimenti per i quali le informazioni di cui all'allegato V della Direttiva 2012/18/UE non sono tenute costantemente a disposizione</p>	<p>Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione e il funzionamento efficiente, nel periodo 2015-2018, della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0599&rid=5)</p> <p>OECD, "Guiding Principles for Chemical Accidents, Prevention, Preparedness and Response", 2003, https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/Guiding-principles-chemical-accident.pdf</p>

<p>3B) Adottare misure di trasparenza in merito alla gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi.</p>	<p>Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi del 1997</p> <p>Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi</p> <p>Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con le autorità locali</p>	<p>Alta: l'Italia ha violato più volte la direttiva 2011/70/Euratom e ha recepito tardivamente la direttiva 2013/59/Euratom, ed è necessario affrontare la questione con maggiore determinazione, visti i rischi che comporta.</p>	<p>Legambiente, Rifiuti radioattivi ieri oggi e domani: un problema collettivo (https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/03/Rifiuti-radioattivi-ieri-oggi-e-domani_2021.pdf?_gl=1*vju8an*_up*MQ..*_ga*MTkxMTM3NTE2OC4xNjg4Mzc1MDM0*_ga_LX7CNT6SDN*MTY4ODM3NTAzMS4xLjAuMTY4ODM3NTAzMS4wLjAuMA) </p>
<p>3C) Considerare attentamente gli sviluppi della riforma UE in materia di infrastrutture critiche, che ha determinato un'evoluzione del regime applicabile a tale settore.</p>	<p>Direttiva 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con le autorità locali</p>	<p>Alta: nuovi obblighi sono stati introdotti dalla direttiva, che dispone norme armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, aumentare la resilienza dei soggetti critici e migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti. La direttiva prevede nuovi obblighi per i soggetti</p>	<p>COUNCIL RECOMMENDATION on a Union-wide coordinated approach to strengthen the resilience of critical infrastructure (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15623-2022-INIT/en/pdf) </p>

			critici, in una prospettiva di rafforzamento della resilienza e di incremento della capacità di fornire i servizi essenziali. Inoltre, la direttiva stabilisce procedure di cooperazione e comunicazione degli obblighi da rispettare.	
3D) Assicurare che il Piano Nazionale per la Gestione delle Emergenze Radiologiche e Nucleari sia testato da primi soccorritori e conosciuto dalla popolazione. Assicurare che il quadro normativo e i piani operativi siano adeguati a garantire l'assistenza internazionale, ed eventualmente che piani di emergenza comuni siano elaborati congiuntamente agli Stati confinanti che ospitano centrali nucleari.	Direttiva 2013/59/Euratom , recepita con il D. Lgs. 101/2020, che dedica il Titolo XIV alla Preparazione e Risposta Alle Emergenze e il Capo I ai Piani di emergenza e il Capo II all'Informazione alla popolazione	Ministero dell'Interno	Alta: è fondamentale garantire adeguate informazioni ed organizzare esercitazioni a livello locale, per assicurare una risposta adeguata in caso di emergenza. È inoltre fondamentale avere piani di gestione in comune con altri Stati (anche per armonizzare la comunicazione del rischio).	IAEA, "Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency", IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7 General Safety Requirements, 2015, https://www.iaea.org/publications/10905/preparedness-and-response-for-a-nuclear-or-radiological-emergency IAEA, Nuclear Security Series N39-T, "Developing a Nuclear Security Contingency Plan for Nuclear facilities. Technical Guidance" https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/P1873_web.pdf IAEA, "Guidelines on the Harmonization of Response and Assistance Capabilities for a Nuclear or Radiological Emergency", 2017, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications

				/PDF/EPR_HarmonizedAssis_2017_web.pdf
<p>3E) Rivedere la legislazione nazionale in materia di danni cagionati da eventi CBRN di natura accidentale, e le forme di assistenza alle vittime</p>	<p>Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e protocolli aggiuntivi, Artt. 3 ss.</p> <p>Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare Artt. 2 ss.</p> <p>Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali Art. 3</p> <p>Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento artt. 4, par. 4, e 9, par. 5.,</p> <p>Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) Art. 50</p>	<p>Organi legislativi e regioni</p>	<p>Alta: L'Italia non ha ratificato alcune di queste Convenzioni; inoltre non sono previste misure di reintegro per tipologie di eventi CBRN diversi da quelli nucleari</p>	<p>Bakker, Montanaro, <i>Response and recovery in the event of CBRN industrial accidents</i>, in A. de Guttery et al. <i>International Law and CBRN events</i> (Brill, 2022) (https://brill.com/display/book/edcoll/9789004507999/BP000021.xml)</p>

4) Proposte relative all'attuazione di obblighi e raccomandazioni internazionali e regionali per la protezione da eventi naturali CBRN (es. epidemie)

<i>Proposta</i>	<i>Fonte della norma internazionale, tipologia (strumento vincolante, non vincolante), contenuto</i>	<i>Attori coinvolti nell'attuazione in Italia</i>	<i>Priorità</i>	<i>Riferimenti utili / esempi</i>
4A) Valutare una revisione del quadro giuridico applicabile alla gestione delle emergenze sanitarie, a cominciare dalla l. n. 106/1982 di approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale (RSI).	<p>Regolamento sanitario internazionale (2005)</p> <p>Nuovo accordo sulla preparazione e risposta alle pandemie, che verrà adottato sotto gli auspici dell'OMS nel 2024</p>	Ministero della Salute e Organi legislativi	Alta: la pandemia di COVID-19 ha imposto un ripensamento della <i>governance</i> multilivello delle minacce transfrontaliere alla salute. In particolare, la normativa nazionale di base non sembra seguire l'evoluzione del diritto internazionale in materia, con particolare riferimento alle modifiche apportate nel 2005 al Regolamento sanitario internazionale	<p>OMS, <i>Toolkit for implementation of national legislation</i> (https://www.who.int/publications/m/item/international-health-regulations-(2005)-toolkit-for-implementation-in-national-legislation)</p> <p>Si veda ad es., Rangone, <i>Italy's Complex Legislative Framework Impairs its COVID-19 Response</i>, in <i>The Regulatory Review</i> (https://www.theregreview.org/2020/06/08/rangone-italy-complex-legislative-framework-impairs-covid-19-response/)</p>
4B) Investire in campo sanitario per favorire (anche) la prevenzione di gravi minacce transfrontaliere alla salute.	Regolamento sanitario internazionale (2005)	Ministero della Salute	Alta: Questa problematica va di pari passo con quella evidenziata sopra. Anche l'OMS ha notato la carenza di investimenti nel settore della sanità, nonché il rischio di un calo di risorse	OECD, <i>Investing in health systems to protect society and boost the economy</i> (https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1159)

	Regolamento UE sulle gravi minacce a carattere transfrontaliero		umane nel sistema italiano. Occorre invertire il trend al più presto, senza dimenticare che a livello UE la disciplina sulle gravi minacce transfrontaliere alla salute è stata riformata ed è divenuta più esigente rispetto al passato.	_1159003-eipuj8dsl8&title=Investing-in-health-systems-to-protect-society-and-boost-the-economy)
4C) Prevedere un riallineamento alla normativa internazionale sugli inquinanti organici persistenti.	Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) del 2001 Regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti	Ministero della Salute ed organi legislativi	Alta: occorre ridurre l'impatto degli effetti negativi dovuti al fatto che l'Italia ha ratificato con grande ritardo la Convenzione di Stoccolma del 2001 (Convenzione POP), anche rispetto agli altri Stati UE.	Missione esperto ONU in Italia: Impatto negativo dell'industrializzazione, necessario agire per riparare i danni (https://unric.org/it/missione-esperto-onu-in-italia-impatto-negativo-dellindustrializzazione-necessario-agire-per-riparare-i-danni/) Strincone, Pellegrini, <i>POPS: una sfida per l'Italia</i> , in La chimica e l'industria online (http://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2023_3_22_ca.pdf)
4D) Ridurre le differenze a livello regionale in termini di controlli e rendicontazione per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche	Regolamento 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	Ministero della Salute e organi legislativi	Moderata: Sarebbe utile elaborare una strategia di attuazione del regolamento più aggiornata, che aumenti le probabilità di raggiungimento di un più alto grado di coordinamento e omogeneità.	Rendicontazione del Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2019 (https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3126)

<p>4E) Assicurare l'implementazione ed il costante aggiornamento del Piano Pandemico nazionale, tenendo in considerazione le lezioni apprese durante la pandemia, e la comunicazione del rischio anche a tutela dei gruppi più vulnerabili</p>	<p>Regolamento sanitario internazionale, Art. 5 e 13 (core capacities to detect and respond)</p> <p>Regolamento UE 2371/2022 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero</p>	<p>Ministero della Salute</p>	<p>Moderata: il Piano Pandemico è stato recentemente adottato, deve essere testato (anche nei suoi aspetti di comunicazione) per una sua piena efficacia</p>	<p>WHO, Pandemic influenza preparedness and response: a WHO guidance document (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44123)</p>
<p>4F) Predisporre adeguati meccanismi di ripresa per il sistema sanitario, e di assistenza, riabilitazione e compensazione delle vittime di epidemie e pandemie</p>	<p>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), para 33 (vedi 1G)</p>	<p>Organi legislativi</p>	<p>Moderata: alcuni meccanismi di ripresa ed assistenza esistono, ma possono essere potenziati: oltre a misure successive all'evento pandemico, come il PNRR nel caso della crisi da COVID/19, possono essere adottati provvedimenti che affrontino la fase della ripresa in modo programmatico (non legate quindi allo specifico evento) e organiche (prevedendo cioè in anticipo la complessa gestione della governance tra i vari enti e organi coinvolti, sia a livello locale che a livello centrale)</p>	<p>WHO, Implementation guide for health systems recovery in emergencies: transforming challenges into opportunities (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336472/9789290223351-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y)</p>